

INDIRIZZO (UE) 2021/827 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 29 aprile 2021****che modifica l'indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2021/20)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 5.2, 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito degli sviluppi economici e statistici degli ultimi anni è divenuto necessario riesaminare e aggiornare gli obblighi di segnalazione per i conti finanziari trimestrali al fine di garantire che tali requisiti siano ancora rilevanti per le analisi economiche.
- (2) Diventa sempre più importante disporre di una disaggregazione più dettagliata del settore delle altre istituzioni finanziarie (AIF) per l'analisi del finanziamento e della connessione di tale settore. È necessario modificare gli obblighi per i conti finanziari trimestrali stabiliti all'indirizzo BCE/2013/24 della Banca centrale europea (1) per richiedere la segnalazione delle disaggregazioni del settore degli AIF.
- (3) Per meglio comprendere la globalizzazione e le fusioni e acquisizioni transfrontaliere, è necessario modificare gli obblighi per i conti finanziari trimestrali stabiliti nell'indirizzo BCE/2013/24 per consentire la suddivisione degli investimenti diretti all'estero (IDE) in funzione di strumenti finanziari selezionati sulla base delle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) [Capitolo 7, disposizione 7.98 (rubriche di registrazione per gli IDE) e allegato A, tabella 18.14 (relazioni tra le rubriche funzionali del BPM6 e le rubriche di strumenti finanziari del SEC)].
- (4) La segnalazione del sottosectore della banca centrale nei conti finanziari trimestrali è stata introdotta nel 2019 su base volontaria. Tale segnalazione dovrebbe ora essere richiesta dall'indirizzo BCE/2013/24 in modo da ricomprendere l'intera serie di obblighi di segnalazione nazionali rilevanti.
- (5) Inoltre, è necessario modificare l'obbligo di segnalazione dei dati nazionali per attività e passività finanziarie stabilito nell'indirizzo BCE/2013/24 per consentire ulteriori disaggregazioni per strumento per assicurazioni vita e diritti pensionistici, al fine di supportare le analisi della stabilità economica e finanziaria.
- (6) È necessario modificare l'obbligo di cui all'indirizzo BCE/2013/24 relativo alla comunicazione di informazioni esplicative su eventi specifici di rilievo e sui motivi delle revisioni dei conti finanziari nazionali trimestrali, per tener conto di eventi o revisioni inferiori allo 0,2 % del prodotto interno lordo trimestrale dell'area dell'euro ma significativi a livello nazionale.

(1) Indirizzo della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2013/24) (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34).

(2) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

